



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, promossa da:

Parte_1 corrente in Roma, Via Asmara n. 26, P. IVA n. *P.IVA_1*
in persona del legale rappresentante *Parte_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via B. Croce n. 4

ATTORE

CONTRO

Controparte_1, C.F. *C.F._1* *Controparte_2* con sede in Avezzano (AQ), via Nazario Sauro n. 51, C.F. *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. *Controparte_1*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto PREVITE

CONVENUTI

Materia: Contratti e obbligazioni – Convenzione di arbitrato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I convenuti hanno concluso come da note scritte, sostitutive dell'udienza del 14 maggio 2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- A.** Con atto di citazione tempestivamente notificato, la società *Parte_1*
[...] ha convenuto in giudizio *Controparte_1* e la società *Controparte_2*
allegando:
- di aver stipulato nel 2018 con il *Controparte_1*, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società. *Controparte_2* un accordo quadro, integrato da una successiva appendice del giorno 11.6.2020;
 - di aver provveduto al puntuale adempimento delle obbligazioni a proprio carico.

L'attore ha, quindi, dedotto l'inadempimento della controparte e ha domandato pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che produca l'effetto del trasferimento alla società

Parte_1

elle quote pari al 14% del capitale sociale della LF System Italia S.r.l. e, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

- B.** I convenuti si sono costituiti tempestivamente in giudizio e, per quanto qui di rilievo, hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza dell'adito giudice in considerazione della convenzione di arbitrato recata, sottoforma di clausola compromissoria nell'art. 13 dell'accordo quadro.

Tale eccezione è fondata per quanto appresso.

- 1.** L'art. 13 dell'accordo quadro iniziale, non revocato o modificato in qualche misura dal successivo accordo del 2020, prevede le controversie concernenti interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione (a titolo esemplificativo) del contratto stesso, laddove non possano essere composte amichevolmente, siano deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri che deciderà in via rituale e secondo diritto.

Tale clausola, da intendersi quale istitutiva di una convenzione di arbitrato rituale (Cass. Sez. 1, 7.8.2019, n. 21059), risulta operante - per le sopra esposte considerazioni - in relazione al rapporto dedotto in giudizio, coinvolgendo questo la parte che si assume obbligata ed afferendo alla esecuzione delle obbligazioni che trovano fonte nel contratto che la contiene.

Si evidenzia, peraltro, come nell'arbitrato rituale, gli arbitri - in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 cod. civ. per l'autorità giudiziaria - hanno certamente il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la conseguenza che rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica ed ai sensi dell'art. 2932 c.c. all'obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare, ovvero di trasferire un determinato diritto, in adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta (Cass. Sez. 1, 8.8.2001, n. 10932).

- 2.** Tale clausola, poi, non può essere ritenuta inefficace di tale clausola in quanto vessatoria e, perciò, in ragione del difetto di approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 c.c.

Anzitutto, la natura vessatoria della clausola potrebbe derivare unicamente dalla predisposizione unilaterale del contratto concluso per mezzo di condizioni generali, cioè destinate a disciplinare in via uniforme un numero imprecisato di rapporti e, pertanto, sintomatiche di una preponderante forza contrattuale di chi le abbia predisposte.

Nel caso di specie il contratto in questione, ove riguardato in relazione allo scopo perseguito del rappresenta negozio isolato e, pertanto, in difetto di prove in senso contrario (delle quali è onerato l'opposto – v. Cass. Sez. 1, 30.9.2005, n. 19212), deve escludersi la natura vessatoria della clausola e, perciò, la necessità di specifica approvazione.

3. La tempestiva eccezione pregiudiziale dei convenuti esclude la possibilità di ogni proroga convenzionale della competenza del Tribunale in relazione alla controversia (art. 819 ter c.p.c.). Come noto, affermata, la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale, nei casi in cui una legge o un atto autoritativo predisponga un arbitrato rituale per la risoluzione di determinate controversie insorte fra le parti ovvero in presenza di compromesso o clausola compromissoria in arbitrato rituale italiano, il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza (e non di giurisdizione) sulla base della nota tesi del "*convogliamento*" dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario (Cass. SS.UU., 25.10.2023, n. 24153).
4. Tenuto conto della Corte Cost. n. 223/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, co. 2 c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., si impone l'assegnazione di termine perentorio di due mesi per la riassunzione del giudizio davanti agli arbitri.
5. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario principio di soccombenza non ravvisandosi le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per derogarvi. Si evidenzia, sul punto, come la pronuncia in rito non sia ragione di per sé idonea a fondare una compensazione (Cass. Sez. 3, 8.3.2024, Ord. 6424) né, comunque, risulta un atteggiamento difensivo dell'attore che possa essere valorizzato a tal fine (non risulta neppure una adesione all'eccezione). Il compenso è determinato con riferimento dello scaglione di valore di causa individuato dal c.d. *disputatum* come individuato dall'attore (anche tenuto conto di quanto enunciato da Cass. SS.UU. 23.7.2025, n. 20805) e, perciò per cause di valore indeterminabile-bassa complessità vista la decisività dell'eccezione in rito, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori minimi per tutte le fasi in considerazione della natura documentale della causa. Ritenuto che la pluralità di parti convenute – rappresentante dallo stesso soggetto ([...]
CP_1) e assistite dal comune difensore, non abbia in concreto aggravato l'attività dello stesso, si ritiene di non far luogo ad aumenti o riduzioni del compenso. Stante la richiesta del difensore delle parti vittoriose, dichiaratosi antistatario, deve procedersi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- DICHIARA la competenza a conoscere degli arbitri in ragione della clausola compromissoria pattuita dalle parti;
- ASSEGNA termine perentorio di due mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa in sede arbitrale;
- CONDANNA la *Parte_1* alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) da versarsi direttamente in favore dell'Avv. Roberto PREVITE, distrattario.

Così deciso, in data 15 maggio 2026.

Il Giudice

Dott. Paolo LEPIDI